

## IPOTESI DI ACCORDO

In data 2 aprile 2014, presso la sede di Roma della Società Almaviva S.p.A.,

TRA

- la Società Almaviva S.p.A. rappresentata da Andrea Lucente, Marina Irace e Stefano Donaudy Mastelloni


E

- le RSU aziendali delle sedi interessate

## PREMESSO CHE

- Con due distinti Verbali di accordo, in data 30 marzo 2011, le Società Almaviva S.p.A. e Almaviva TSF S.p.A., a fronte di eccedenze di personale per complessivi 226 lavoratori (di cui n. 112 in Almaviva S.p.A. e n. 114 in Almaviva TSF S.p.A.), concordavano con le OO.SS. e le R.S.U. il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà, con intervento del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo complessivo di 24 mesi a decorrere dal 4 aprile 2011.
- Con effetto dal 1° ottobre 2011, la Società Almaviva TSF S.p.A. è confluita, mediante fusione per incorporazione, nella Società Almaviva S.p.A., trovando conseguentemente applicazione, nei confronti dei lavoratori coinvolti, ogni effetto previsto dall'art. 2112 c.c..
- Nel corso del periodo di applicazione del contratto di solidarietà, le difficoltà del mercato dei servizi e soluzioni ICT che avevano determinato il ricorso a tale strumento non sono venute meno ed hanno fatto registrare un aggravamento, analogamente, peraltro, con quanto accade in Italia nell'ambito della maggior parte dei settori produttivi.
- In data 15 ottobre 2012 le Parti hanno concordato di estendere il ricorso al Contratto di solidarietà fino a tutto il 3 aprile 2013, rimodulando la misura dell'applicazione del contratto di solidarietà, anche al fine di risolvere talune asimmetrie determinatesi nell'ambito di gruppi omogenei di lavoro costituiti da lavoratori provenienti da aree nell'ambito delle quali il contratto di solidarietà era applicato in misure differenti o non applicato.
- In data 27 marzo 2013, le Parti hanno concordato di estendere ulteriormente il ricorso al Contratto di solidarietà fino a tutto il 3 aprile 2014.
- Il perdurare della situazione economica e produttiva dell'Azienda, determina la necessità di proseguire nel ricorso al predetto strumento per un periodo di ulteriori 12 mesi, al fine di gestire gli esuberanti di personale sopra definiti quale unica alternativa alla procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 e succ. mod..

John



- Le parti, pertanto, in applicazione di quanto previsto al paragrafo "Sistema relazionale" di entrambi gli accordi richiamati al primo punto di questa premessa, intendono con la presente avanzare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta di proroga del ricorso al Contratto di solidarietà, fino a tutto il 3 aprile 2015 nelle modalità di seguito specificate.

SH\*  
ER

\* DICHI: 3 APRILE 2015  
John ER

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il Contratto di Solidarietà interesserà esclusivamente personale a tempo pieno e indeterminato, secondo l'articolazione territoriale sotto riportata:
  - Bologna 34
  - Firenze 41
  - Genova 39
  - Milano 237
  - Napoli 6
  - Padova 146
  - Palermo 3
  - Roma 1842
  - Torino 110
- **Totale: 2.458 risorse**

Rimane escluso dal Contratto di Solidarietà il personale operante nelle seguenti aree:

- Software Engineering, limitatamente alle aree:
  - ✓ Solution competer centers, ad eccezione di Financial Services Solutions;
  - ✓ Work pakage developement, limitatamente ai responsabili di progetto a task;
- Sistemi ICT, Infrastrutture e Servizi Generali (operanti per la Società Almaviva Contact), limitatamente alla U.P. 200.

3. La riduzione massima dell'orario contrattuale di lavoro sarà mediamente pari al 17,5% su base mensile, con eccezione delle strutture di seguito indicate:

#### A) 1.143 risorse con riduzione al 7,5%:

- Sistemi ICT, Infrastrutture e Servizi Generali (operanti per la Società Almaviva Contact), limitatamente alla U.P. 100.
- Direzione Operations, Infrastructure and Application Services:
  - ✓ Transportation Global Outsourcing, con esclusione del Desktop management;
  - ✓ Managed Operations, con esclusione di Desktop Management, Help Desk IT, Operation Support Systems, Services Operations con sedi Roma Casal Boccone, Milano Missaglia e Padova;
  - ✓ Software Engineering, con esclusione di quanto sopra riportato;
  - ✓ Functional Competence Center: Poste Italiane, MEF Personale, PAL, Territorio e Telco, INPS, Difesa e Sicurezza, RGS, Tesoro, CdC, SOGEI e Equitalia, INPDAP, Sanità

John ER

ER  
RJ

- ✓ Application Maintenance Services - Banco Poste.
- Business Unit "PAC, PAL, Financial Services, Telco, Utilities & Industria nelle aree: "Filiali estere" e "Finanza & Front Office", gare, sales e Client Manager Roma.


B) **344 risorse con riduzione al 10%:**

- Direzione Operations, Infrastructure and Application Services:
  - ✓ Application Maintenance Services - Financial Services;
  - ✓ Functional Competence Center - U.P. AL-700-200 Finance.
- Business Unit "PAC, PAL, Financial Services, Telco, Utilities & Industria nelle aree: strutture dei "Client Manager" e "Client Executive" Milano, PMO Roma, Area Nord e Area Centro-sud, con esclusione di "Filiali estere" e "Finanza & Front Office".

4. I nominativi dei lavoratori interessati e la relativa misura di riduzione dell'orario di lavoro sono riportati negli elenchi allegati, condivisi dalle parti e sottoscritti contestualmente al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.
5. Le modalità di realizzazione della contrazione dell'orario di lavoro con riferimento alla percentuale di riduzione 17,5% saranno quelle previste dagli accordi 30 marzo 2011 citati in premessa. La percentuale di riduzione del 17,5% deve intendersi come dato medio mensile, con punte massime del 20% (4 giorni / mese). La riduzione al 10% sarà di norma realizzata attraverso due giorni di sospensione ogni quattro settimane, con punte massime di due giorni per ciascun mese. La riduzione al 7,5% sarà realizzata attraverso tre giorni di sospensione ogni otto settimane, con punte massime di due giorni per ciascun mese.
6. Almagiva conferma l'impegno a non fare ricorso a strumenti straordinari diversi dal contratto di solidarietà e a mantenere le sedi in essere, come già concordato dall'Accordo 17 febbraio 2011.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, continua a trovare applicazione quanto stabilito dall'Accordo Almagiva TSF e dall'Accordo Almagiva 30 marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA S.P.A.



RSU

